

Publicato il 07/12/2022

N. 00701/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01917/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2022, proposto da Di Prima Tommaso, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio Di Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*;

l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana (Dipartimento della funzione pubblica e del personale), in persona dell'Assessore *pro tempore*;

entrambi rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di La Cognata Omar Claudio e Gisimundo Damiana Agrippina, non

costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del D.D.G. n. 4267 del 19 ottobre 2022 dell'Assessorato intimato, di pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico bandito con D.D.G. n. 5040 del 23 dicembre 2021 (rettificato con D.D.G. n. 5245 del 29 dicembre 2021 e modificato con D.D.G. n. 118 del 21 gennaio 2022) per la copertura di n. 176 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'impiego della Sicilia - profilo istruttore amministrativo contabile (codice CPI-IAC) - categoria professionale "C" - posizione economica C1;

- di tutti gli atti presupposti e consequenziali;

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore con riguardo ai titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito;

nonché per la declaratoria di illegittimità

«del modus operandi della P.a. in relazione alla errata valutazione dei titoli indicati e posseduti dal ricorrente»;

nonché per la condanna in forma specifica

dell'Amministrazione intimata ad assegnare al ricorrente il maggiore punteggio in relazione alla valutazione dei titoli di servizio, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con ordine nei confronti dell'Amministrazione intimata di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti di parte ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione regionale;

Vista l'istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2022 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

- che l'esecuzione della graduatoria non dà luogo ad effetti irreversibili per il ricorrente, con conseguente carenza di pregiudizio grave e irreparabile;

- che le questioni prospettate necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito, sicché si rende necessaria la fissazione della relativa udienza, indicata in dispositivo, *ex art. 55, co. 10, c.p.a.*;

- di dover onerare la parte ricorrente della notificazione del ricorso e della presente ordinanza ai controinteressati non intimati, con assegnazione del termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena - in mancanza - l'improcedibilità del ricorso;

- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di

registro generale del ricorso;

- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimiate;

- il testo integrale del ricorso;

- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;

- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto, infine, che gli specifici profili della presente fase di giudizio consentono la compensazione delle relative spese tra le parti costituite; non è luogo a provvedere sulle spese della presente fase con riguardo alle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

- onera la parte ricorrente della notificazione del ricorso ai

controinteressati secondo quanto specificato in motivazione;

- fissa, per la discussione del merito, l'udienza pubblica del 19 aprile 2023;

- compensa le spese della presente fase del giudizio tra le parti costituite; nulla sulle spese della presente fase con riguardo alle parti non costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Calogero Commandatore, Primo Referendario

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio Giallombardo

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.